



TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice

in relazione alla richiesta di liquidazione del patrimonio avanzata nell'interesse di Di Campli Andrea

rilevata la completezza della documentazione prodotta e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14/ter L. 3/2012 come attestati dal gestore della crisi, dott.ssa Mariangela Andreoli

ritenuto che, quanto alla determinazione delle spese necessarie al sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare, può ritenersi di poter accogliere la richiesta indicata nel ricorso, e quindi di poter fissare in euro 1.023,20 le spese per il mantenimento del richiedente da sottrarre alla procedura di liquidazione

DICHIARA

Aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Di Campli Andrea, n. a Lanciano il 29.8.1983, CF DCMNDR83P29E435L

NOMINA

Liquidatore la d.ssa Mariangela Andreoli

DISPONE

Il divieto di intraprendere nuove azioni esecutive e di proseguire quelle già iniziate sul patrimonio del debitore

DISPONE

che il presente decreto sia pubblicato sul sito di questo Tribunale, sul registro delle imprese e sul quotidiano "Il Centro"

DISPONE

che dalla liquidazione sia sottratta la somma di euro 1.023,20 mensili e che in essa siano invece ricomprese tutte le residue somme a disposizione del richiedente, tra cui in particolare il residuo della vendita della propria attività, pari ad euro 10.000, una volta incassata

DISPONE

Che il liquidatore provveda alla immediata apertura di un conto corrente sul quale far confluire le somme messe a disposizione del debitore, vigili sull'esatto adempimento di quanto esposto nel ricorso e rediga apposita relazione trimestrale sulle attività svolte.

Lanciano, 25.11.2020

**Il Giudice
Massimo Canosa**